

RISERVATO ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE												
RICHIESTA BENESTARE N° CV												del
Estremi versamento Oneri di Procedura	Società	N. Vers. (VCY)	Data	Società	N. Vers. (VCY)	Data	Società	N. Vers. (VCY)	Data	Società	N. Vers. (VCY)	Data
	1			2			3			4		
	5			6			7			8		
	9			10			11			12		
	13			14			15			16		

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione  Singola  Multipla  Periodica al transito di un veicolo o T.E. da effettuarsi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Si prega di rilasciare alla Ditta \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Codice fiscale o Partita I.V.A. n \_\_\_\_\_

L'autorizzazione per effettuare sui sottoindicati percorsi autostradali il/i transit \_\_\_\_\_ eccezionali \_\_\_\_\_, e precisamente tra le stazioni:

di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_  
 di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_  
 di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_  
 di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_

del carico divisibile / indivisibile sistemato su \_\_\_\_\_

è costituito da \_\_\_\_\_

Descrizione delle caratteristiche del veicolo	Autocarro - Trattore		Rimorchio	
	M. O - Veic. Speciale		Semirimorchio	
Marca				
Targa				
Massa propria (tara)	t			
Numero degli assi				
Numero delle ruote				
Lunghezza	m			
Larghezza	m			
Portata utile	t			
Massa rimorchiabile	t			
Massa del carico	t			
Massa complessiva	t			
Massa sulla ralla del trattore	t			
TARGHE DI RISERVA	1° veicolo / convoglio			
	2° veicolo / convoglio			
	3° veicolo / convoglio			
	4° veicolo / convoglio			
	5° veicolo / convoglio			

Lunghezza massima del veicolo/convoglio, compreso il carico	m
Larghezza massima del veicolo/convoglio, compreso il carico	m
Altezza massima del veicolo/convoglio, compreso il carico	m
Massa complessiva del veicolo/convoglio, compreso il carico	t
Velocità massima sviluppabile dal veicolo/convoglio, compreso il carico	km/h

	Dati del veicolo / convoglio principale			
	N° assi	Tipo di asse	Massa sull'asse (t)	Distanza tra gli assi (m)
Autocarro - Trattore	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
Distanza tra ultimo asse autocarro-trattore e primo asse rimorchio-semirimorchio				
Rimorchio/Semirimorchio	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) - fotocopia autenticata, ovvero originale e fotocopia, delle carte di circolazione dei singoli veicoli o dei documenti sostitutivi rilasciati dalla Direzione Generale M.C.T.C. dai quali risultano le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso dei complessi, l'abbinabilità della motrice o trattore con rimorchio, ovvero nei casi consentiti fotocopia in carta semplice e dichiarazione come previsto all'art. 14 comma 13 del D.P.R. 16-12-92 n° 495;
- 2) - schema grafico (in duplice copia) longitudinale, trasversale e planimetrico riprodotto: a) la configurazione del veicolo o complesso con il relativo carico; b) le dimensioni e per le sporgenze laterali l'indicazione dell'altezza libera del carico da terra; c) la massa complessiva e la distribuzione sugli assi; d) la distanza tra assi consecutivi e quella intercorrente fra l'ultimo asse della motrice/trattore ed il primo asse del rimorchio/semirimorchio; e) tipo e misura dei pneumatici; se eccedente per massa deve essere indicato il baricentro e la pressione di gonfiaggio dei pneumatici stessi; - **IMPORTANTE: Deve essere presentato schema grafico per ciascun veicolo/convoglio di riserva;**
- 3) - dichiarazione di percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo/convoglio con il suo carico, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva; (art. 14 comma 7B/b D.P.R. 16-12-92 n° 495);
- 4) - dichiarazione di aver verificato che sull'intero percorso non esistano opere d'arte e/o linee elettriche con franco inferiore ai limiti di cui all'art. 14 comma 6 D.P.R. 16-12-92 n° 495;
- 5) - dichiarazione, per il veicolo o trasporto eccezionale non eccedente i limiti fissati dall'art. 62 D.Lgs. 30.4.92 n°285, di non eccedenza in massa; (art. 13 comma 6 D.P.R. 16-12-92 n° 495)
- 6) - dichiarazione, nel caso di trasporto per conto terzi, di avere tutti gli specifici requisiti ed autorizzazione di cui alla legge n° 298/1974 e successive modificazioni ed integrazioni; (D.P.R. 16-12-92 n° 495 art. 14 comma 11);
- 7) - dichiarazione, per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 D.Lgs. 30.4.92 n°285 per i veicoli eccezionali, con allegata copia del disegno di insieme del veicolo e certificato della targa prova ai sensi dell'articolo 98, o foglio di via che accompagna la targa provvisoria ai sensi dell'art. 99; (art. 14 comma 10 D.P.R. 16-12-92 n° 495);
- 8) - dichiarazione, per i mezzi d'opera, del numero di viaggi che saranno effettuati nel periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione;
- 9) - polizza R.C.T. con massimale unico secondo le indicazioni delle "Società", che prevede la esplicita copertura dei rischi derivanti dall'attività di trasportatore eccezionale, o dichiarazione sostitutiva della compagnia assicuratrice. Possono essere accettate polizze finalizzate a singoli transiti, purché riportanti le medesime coperture;
- 10) - attestazione di versamento degli oneri di procedura;

La Ditta dichiara espressamente inoltre di avere preso conoscenza e di accettare, fin da ora e senza riserva alcuna, le norme e prescrizioni generali a pagina 2. La Ditta si impegna, inoltre, a rispettare ogni ulteriore prescrizione che la Società dovesse imporre all'atto del rilascio dell'autorizzazione; dichiara altresì di ritenersi responsabile a tutti gli effetti del loro esatto adempimento.

Data \_\_\_\_\_

DITTA \_\_\_\_\_

(Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante)

**IMPORTANTE:** Il presente modello deve essere compilato in tutte le sue parti a macchina o a stampatello e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta richiedente.

Dovrà essere altresì scritto, a macchina o a stampatello, il nominativo di colui che ha firmato.

## INFORMAZIONI - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE - SOTTOSCRIZIONI - VETTORI ESTERI - INDENZI ED ONERI

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria.
2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
4. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d'urgenza; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12 (Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli).
5. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, è richiesta la corresponsione dei diritti d'urgenza.
6. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli, costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che:
  - a) sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell'articolo 219, comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
  - b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;
  - c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli.
7. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità, ai sensi dell'articolo 219, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.
8. Se il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a 4,30 m, debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve ottenere preventivamente l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.
9. Per i veicoli e per i trasporti eccedenti in altezza all'istanza deve essere allegata la dichiarazione del richiedente di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'autorizzazione, potrà essere rilasciata previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.
10. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere indicati:

A) per le autorizzazioni di tipo periodico:

- a) una descrizione generica del carico di cui all'articolo 10 del Codice della strada comma 9/bis punto e), per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione, comma 2, punto b) - il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
  - b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice;
  - c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito;
  - d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;
- B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
- a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
  - b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del Codice della strada, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico;
  - c) il percorso interessato al transito;
  - d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

- copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio ove prevista. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la motorizzazione.
- ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in originale o in copia, secondo i casi, prima del ritiro dell'autorizzazione.
- per le richieste di autorizzazione relative a veicoli o a trasporti con altezza superiore a 4,30 m, che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve essere allegata l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria e la dichiarazione di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. In mancanza di tale dichiarazione l'autorizzazione potrà essere rilasciata previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.
- la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista; dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto a)- veicoli e trasporti siano eccezionali solamente per superamento dei limiti di sagoma, ai sensi dell'articolo 61 del Codice della strada, non superi i limiti di cui all'articolo 62 dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del Codice della strada.
- la dichiarazione sulla percorribilità, da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inservibilità in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice della Strada.
- E' ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alla domanda di autorizzazione.

La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari deve essere corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

11. Per i casi previsti dagli articoli 98 (veicoli muniti di targa prova) e 99 (veicoli destinati all'esportazione e dotati di foglio di via) del Codice, possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1:

lettera b) : multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio;

lettera c) : singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio. Le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche ed identificative di cui ai punti 6 e 7, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

12. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 (targa Prova) le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.

13. Per i soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a), e' consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

In tal caso, l'autorizzazione riporterà il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i quali il veicolo è ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezionale già immatricolato, del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del Codice della strada, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora immatricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d'insieme del veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia.

14. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell'articolo 91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per i veicoli e per i trasporti di cui agli articoli 98 e 99 del Codice della strada, tale dichiarazione non è necessaria. Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere sottoscritta anche dall'esercente l'officina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del codice e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall'esercente l'attività di soccorso o di rimozione, oppure convalidata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessità.

15. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, a richiesta dell'interessato, secondo un modello fissato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilità dei complessi deve essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma 3, del regolamento di esecuzione del Codice della strada ovvero con analogha attestazione dello stato d'origine, ovvero producendo copia di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validità.

16. La copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, dell'art 14 del regolamento di esecuzione, deve essere relativa ad un documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso, ovvero la copia deve essere dichiarata dall'interessato conforme all'originale, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. La Società Concessionaria, all'atto del rilascio dell'autorizzazione attesterà sulla copia, se del caso, la presa visione del documento originale.

17. Soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso la stessa Società Concessionaria e e per lo stesso veicolo possono fornire, per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.

18. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e limitazioni localmente imposte ed evidenziate dalla segnaletica ivi compresi cartelli a messaggio variabile.

19. Le Società possono prescrivere, ai fini dell'esatta individuazione di punti o tratti del percorso, sui quali debbano essere rigorosamente osservate particolare modalità di marcia per la salvaguardia delle strutture autostradali che il transito eccezionale venga effettuato con l'assistenza del proprio personale il cui costo è a carico della Ditta.

### ADEMPIMENTI CORRELATI AGLI INDENNIZZI ED ALTRI ONERI

1. Il richiedente:

a) prima del ritiro dell'autorizzazione deve consegnare, le attestazioni di versamento degli importi relativi ai pedaggi ed indennizzi;  
b) contestualmente alla presentazione della domanda, deve esibire l'originale della polizza RCT con massimale unico secondo le indicazioni delle "Società" oppure l'attestato sostitutivo. Le condizioni particolari di tale polizza devono esplicitamente prevedere la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione di trasporti eccezionali. Possono essere accettate polizze finalizzate a singoli transiti, purché riportanti le medesime coperture;

c) deve costituire, dietro richiesta delle "Società", fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero deposito cauzionale infruttifero a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi alla proprietà autostradale in dipendenza del transito del veicolo o trasporto eccezionale.

2. La Ditta è tenuta a adeguare l'importo di tale garanzia qualora le "Società", a loro insindacabile giudizio, lo ritengano necessario, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

3. A richiesta della Società Concessionaria, il richiedente deve costituire fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero deposito cauzionale infruttifero a garanzia del pagamento delle spese che le "Società" dovessero affrontare in relazione al transito di un veicolo o trasporto eccezionale.

4. L'eventuale rimborso del pedaggi ed indennizzi relativi ad autorizzazioni non utilizzate, od utilizzate solo parzialmente, viene effettuato al netto della trattenuta di un diritto fisso pari all'importo degli oneri di procedura versati. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata, per iscritto, alla Società che ha rilasciato l'autorizzazione, allegando l'originale della stessa completa della relativa appendice. Tale richiesta di norma va presentata entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione.

5. In caso di inosservanza delle presenti norme e prescrizioni generali, nonché delle eventuali prescrizioni particolari, come pure di non corrispondenza a quanto autorizzato, la validità dell'autorizzazione decade.

6. Il richiedente un'autorizzazione periodica:

a) deve costituire fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero deposito cauzionale infruttifero, nella misura indicata dalle Società a garanzia del pagamento sia degli importi dei pedaggi, indennizzi ed oneri tutti derivanti dai transiti effettuati e sia della gestione conto.

b) a richiesta della Società Concessionaria che rilascia l'autorizzazione deve adeguare l'importo di tale garanzia in relazione al fatturato di un bimestre.

7. Le Società fatturano mensilmente i pedaggi e gli indennizzi relativi ai percorsi che la Ditta avrà effettuato con utilizzo di "Autorizzazione per un determinato periodo di tempo (Periodica)". I percorsi da fatturare vengono individuati in base ai dati riportati dal personale di esazione sugli "Attestati di transito". I pedaggi e gli indennizzi sono quelli in vigore al momento dell'effettuazione del transito.

8. Nella fattura mensile, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente, vengono addebitati un diritto fisso per ciascun attestato di transito ed un importo forfettario mensile per oneri di gestione conto, sulla base del tariffario in vigore all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

9. Il pagamento delle fatture, emesse a fronte dell'utilizzazione di "autorizzazione periodica", deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data delle stesse. Trascorso tale termine le Società applicano un interesse, per ritardato pagamento, in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti.

### INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30-06-2003 N.196.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo sono raccolti e potranno essere trattati in modo cartaceo ed elettronico dalla Società per il tramite di propri dipendenti incaricati del trattamento, per le finalità connesse alla gestione della presente autorizzazione e relativo rapporto contrattuale. I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati alle Società concessionari autostradali interessate al transito del veicolo o trasporto eccezionale. Si informa, altresì, che le stazioni della Società sono dotate di un sistema di ripresa video che, in caso di mancato pagamento del pedaggio o impegno degli impianti di stazione in maniera impropria, registra automaticamente la targa dei veicoli per il conseguente addebito del pedaggio e, ove ne ricorrano i presupposti, per l'espletamento delle azioni civili, amministrative e/o penali nei casi previsti dall'art.176 D. Lgs. 285/92 (Codice della strada). Le immagini possono essere visionate esclusivamente da personale incaricato del trattamento e sono conservate per gli adempimenti connessi all'incasso del pedaggio e, nei casi di illecito, anche per la definizione del relativo procedimento. I dati potranno essere comunicati a consulenti legali e fiscali e, in caso di illecito, alle competenti Autorità. Tutti i dati personali saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate, dopodiché saranno cancellati o distrutti. Potrete esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.lgs. 196/2003 ed, in particolare, accedere ai dati, ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del Titolare o dei responsabili del trattamento, ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa. Titolare del Trattamento dei dati personali è la Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. con sede legale in Via Bottego 64/A 30175, Marghera-Venezia (VE).

LA DITTA

.....  
(timbro e firma del Legale Rappresentante)